

BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	Pag. 1
COMMISSIONI RIUNITE (XII e XIII):	
<i>In sede referente</i>	" 1
AFFARI COSTITUZIONALI (I):	
<i>In sede referente</i>	" 3
GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede legislativa</i>	" 4
<i>In sede referente</i>	" 5
INDUSTRIA (XII):	
<i>In sede referente</i>	" 5
CONVOCAZIONI	" 6

GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIOVEDÌ 30 SETTEMBRE 1965. — *Presidenza del Presidente SCALFARO.*

Essendosi reso vacante un seggio nella lista n. 4, Partito comunista italiano, nel collegio XXI (Campobasso) in seguito alla morte del deputato Nicola Crapsi, la Giunta accerta che il candidato Giulio Tedeschi segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella stessa lista per il medesimo collegio.

INDUSTRIA (XII) e LAVORO (XIII)

Commissioni riunite.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 30 SETTEMBRE 1965, ORE 16,45. — *Presidenza del Presidente della XII Commissione GIOLITTI.* — Intervengono il Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio, Oliva e il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Calvi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Ristrutturazione e riorganizzazione dell'industria tessile » (2601).

Il deputato Silvestri, illustrando il parere espresso dalla V Commissione Bilancio riferisce sull'ampio esame del provvedimento svolto in quella sede non limitato alle sole conseguenze finanziarie ma esteso alle sue implicazioni di politica economica. In particolare, detto esame è stato inquadrato in una valutazione globale riferita al Piano quinquennale, ed in tale collocazione ne è stata rilevata la piena validità. La V Commissione ha, tuttavia, avanzato alcune critiche su singoli aspetti del provvedimento, che, nel corso dell'esame nelle Commissioni riunite e della successiva discussione in aula, si presume possano essere corretti e migliorati. Fra l'altro è stato rilevato come il disegno di legge venga in ritardo, come non vi siano sufficienti garanzie circa la caratterizzazione delle nuove iniziative industriali che dovrebbero perseguire la ristrutturazione o la riconversione predisposte e come risulti evidente la inutilità dei corsi di riqualificazione per la manodopera femminile già avanzata d'età.

Per quanto riguarda l'aspetto più particolarmente tecnico della copertura della spesa prevista nel disegno di legge, il deputato Silvestri, ha rilevato delucidazioni che, per quanto riguarda le agevolazioni fiscali i finanziamenti per promuovere le concentrazioni e le fusioni, non si pone un problema di copertura in quanto le une produrranno diminuzione d'entrata che inciderà sul bilancio 1966 e gli altri costituiscono partite debitorie anticipate dall'I.M.I. che incideranno sui bilanci futuri.

Il deputato Scalia, dopo aver stigmatizzato la posizione di drastica opposizione emersa nell'intervento di ieri della collega Fibbi Giulietta, dichiara che è necessario mettersi su un piano comune di comprensione e di collaborazione se si vuole portare a termine il provvedimento nella prospettiva di fare opera giovevole alla economia nazionale ed ai lavoratori. Prescindendo quindi dai motivi ideologici, il discorso deve essere portato sui concreti obiettivi che il disegno di legge si pro-

pone di raggiungere: in questo quadro anch'egli ritiene che il provvedimento presenta molte insufficienze e cerca di risolvere solo alcuni aspetti della crisi. Si presenta anzi solo come un'anticipazione, della più generale esigenza di riconversione dell'industria italiana configurata nel piano quinquennale di sviluppo economico.

Su questo terreno si meraviglia perché l'opposizione mostra di scandalizzarsi del processo di concentrazione e di fusione che il provvedimento promuove: la tendenza dell'economia moderna e dei mercati internazionali è nel senso di produzioni di dimensioni sempre più vaste e la vera causa della crisi dell'industria tessile sta proprio nella eccessiva differenziazione e polverizzazione delle imprese.

Esprime per altro la preoccupazione che gli aiuti non confluiscono soltanto alle grosse imprese ed in tal senso propone che venga studiato un sistema di massimi per la concessione dei contributi previsti dalla legge del 1959, n. 623. Si prospetta altresì l'ipotesi di un sistema di particolari esenzioni fiscali (per esempio nell'applicazione della ricchezza mobile) per quegli industriali che nelle industrie riconvertite si impegnassero a mantenere determinate percentuali di manodopera occupata.

Passando all'esame del secondo titolo del disegno di legge, manifesta forti perplessità su di esso. Deplora che all'articolo 12 viene prevista una nuova distrazione dei fondi istituzionalmente diretti ad alleviare situazioni di disoccupazione provvisoria. È contrario al titolo secondo anche per il carattere paternalistico ed assistenziale delle disposizioni ivi contenute; la soluzione del problema potrebbe trovarsi in un sistema di pensionamento anticipato, anziché inseguire il mito della riqualificazione professionale. Per le leve più giovani di lavoratori suggerisce, infine, di agganciare le misure di riqualificazione al diritto di precedenza per il successivo collocamento nelle industrie riconvertite.

Il deputato Sulotto, nell'affermare che la ristrutturazione dell'industria tessile pone il problema metodologico di carattere generale dell'inquadramento del settore nella politica di programmazione democratica, dichiara che non bisogna ritenere immutabile l'impostazione capitalistica che il provvedimento in esame sembra voler conservare e rafforzare.

Non c'è dubbio che la concentrazione e la verticalizzazione sono fenomeni oggettivi da cui l'industria moderna non può prescindere: si tratta di vedere *chi* deve dirigere que-

sto fenomeno oggettivo, se gli industriali o la collettività. Nel momento e nella misura in cui si parla di ristrutturazione non bisogna impostare il problema soltanto in termini di efficienza, dell'occupazione, di libertà dei lavoratori anche in termini di tutela dei salari.

Prevede, a questo proposito, che nei prossimi mesi i problemi del riassetto « monopolistico » si acutizzeranno anche nel settore dei metalmeccanici: in questo contesto ricorda la riduzione di orario alla Fiat, che interessa oltre 60 mila lavoratori e che aggrava le crisi già esplose in forme particolarmente pesanti al cotonificio Val di Susa e alla Mazzonis, rendendo precaria e difficile la situazione economica del Piemonte.

Si domanda a che cosa serve la programmazione se il potere pubblico non riesce ad incidere in queste crisi parziali e nel momento che i grandi complessi capitalistici nazionali ed internazionali si muovono chiaramente nel senso di operare ulteriori fusioni e concentrazioni.

Il provvedimento all'esame solleva l'industria privata del peso di 40 mila operai senza alcun onere per gli industriali: sottolinea il fatto che, oltretutto, si tratta di donne, per le quali non può essere valida la regola della mobilità del lavoro. Il provvedimento legalizza i licenziamenti, rendendo vani anni di lotte del lavoro.

Il provvedimento aumenterà il distacco fra la piccola e media industria da una parte e i grandi complessi dall'altra, con ulteriori involuzione di carattere autoritario nei rapporti fra datori di lavoro e lavoratori.

Sul titolo secondo, concorda con l'onorevole Scalia nello stigmatizzare il carattere di elemosina delle provvidenze stesse e nel ritenere inutili i corsi di riqualificazione.

Concludendo, propone un piano pubblico pluriennale per la ristrutturazione dell'industria tessile con scelte e prospettive determinate dal potere pubblico nel quadro del mantenimento del livello occupazionale: un ente statale tessile dovrebbe operare le scelte fondamentali. In tal senso preannuncia una serie di emendamenti.

Il deputato Mussa Ivaldi fa presente che occorre procedere con urgenza alla risoluzione dei problemi che formano oggetto del disegno di legge, che però si rende necessario modificare e integrare. Premesso che la nostra industria e in particolare quella tessile è caratterizzata dalla coesistenza di giganteschi gruppi industriali e di aziende medie e minime, osserva che non si può pensare ad una

difesa ad oltranza della piccola e media industria, data l'esigenza, nel settore, di una maggiore concentrazione, che sola può rendere competitiva la produzione. Occorre peraltro assicurare l'autonomia degli organi politici di fronte ai grandi complessi, soprattutto ora che è in atto un processo di integrazione economica europea e internazionale, che può contrastare con le esigenze di una programmazione nazionale.

Rilevato che c'è una responsabilità da parte degli industriali tessili, che non hanno saputo adeguatamente organizzarsi, nel periodo più favorevole, sottolinea la necessità che lo Stato, dopo essere intervenuto a sanare certe situazioni, sia in grado di difendere gli interessi collettivi, tra i quali quello di un alto livello di occupazione, e ritiene che esistano gli strumenti idonei per intervenire: il Ministero delle partecipazioni statali e, in particolare l'E.N.I., già interessato alla produzione di fibre sintetiche.

Conclude suggerendo all'articolo 1 un più preciso richiamo alla programmazione, all'articolo 10 una diversa concezione dei corsi di riqualificazione, eliminandone il carattere assistenziale, e un meditato indirizzo in materia di nuove localizzazioni industriali.

Il Presidente Giolitti rinvia quindi il seguito della discussione a mercoledì 6 ottobre alle ore 16,30.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,50.

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

(IN SEDE REFERENTE).

GIOVEDÌ 30 SETTEMBRE 1965, ORE 11,30. — *Presidenza del Presidente BALLARDINI.* — Interviene il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, Delle Fave.

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme sui licenziamenti individuali »
(*Parere alla IV e alla XIII Commissione*)
(2452).

Il Ministro delle Fave, in via preliminare dichiara che il disegno di legge si ispira al principio dell'introduzione nel diritto vigente di un controllo di merito sui motivi di licenziamento, da cui scaturisca e la illegittimità del licenziamento che non risulti intimato per giusta causa a norma dell'articolo 2119 del codice civile e la conseguente alternativa tra riassunzione del lavoratore e corresponsione di una indennità. Contesta l'affermata illegittimità costituzionale dell'articolo 4 del

disegno di legge, in relazione anche all'articolo 9, perché la norma si fonda sul principio dell'autodeterminazione dei rapporti giuridici tra i privati, considerato che l'ordinamento costituzionale ha lasciato un certo margine di discrezionalità al legislatore ordinario nel regolamentare il potere di recesso del datore di lavoro in modo proporzionato alla fisionomia delle singole fattispecie, tenendo conto della necessità di tutelare il lavoratore e di salvaguardare il potere di autodeterminazione dell'imprenditore.

In merito ai rilievi mossi agli articoli 7 e 8, rileva che né il principio della statualità della giurisdizione né il divieto di istituire nuove giurisdizioni speciali possono ritenersi violati, perché la previsione legislativa si riferisce ad un arbitrato volontario, ritenuto non contrario alla Costituzione dalla sentenza n. 2 della Corte costituzionale del 12 febbraio 1963. Non ritiene neanche lesa dagli articoli 7 e 8 il principio della uguaglianza in relazione alla disciplina delle procedure per la soluzione delle controversie, diverse, rispettivamente, per gli iscritti e per i non iscritti alle Associazioni sindacali che abbiano stipulato contratti collettivi, considerato che la Costituzione esprime una valutazione preferenziale per lo strumento contrattuale collettivo, la cui salvaguardia si presenta con carattere di vincolo.

Per quanto riguarda l'articolo 12, che stabilisce che la disciplina non si applica alle aziende che occupano fino a 35 dipendenti, rileva, conformemente all'indirizzo giurisprudenziale, non fondata la pretesa violazione dell'articolo 3 della Costituzione perché il principio di uguaglianza non esclude che il legislatore possa dettare norme diverse per regolare situazioni che esso ritiene, con valutazione discrezionale insindacabile in sede di legittimità costituzionale, diverse.

Il deputato Fortuna, richiamati i motivi di perplessità in relazione agli articoli del disegno di legge, ricorda che un Comitato ristretto delle Commissioni di merito ha predisposto un nuovo testo del provvedimento, che, anche se non ancora abbia ricevuto l'approvazione delle Commissioni IV e XIII e la unanimità dei consensi dei membri dello stesso Comitato, può costituire un valido strumento di lavoro per la I Commissione nell'esame del parere.

Il Ministro Delle Fave ed il deputato Cannizzo ritengono che l'esame di quel testo, peraltro da considerarsi proprio nei punti fondamentali soltanto come schemi di proposta dei relatori, debba avvenire solo se la

Commissione ritenga incostituzionale il testo governativo.

I deputati Accreman e Spagnoli dichiarano che l'esame della Commissione deve vertere sul testo del Comitato ristretto delle Commissioni di merito, dovendo considerarsi superato il testo governativo.

Il Presidente Ballardini ricorda che la richiesta di parere è pervenuta per il disegno di legge e che nessuna comunicazione è pervenuta da parte delle Commissioni di merito relativamente ad altri testi. Dichiarata, tuttavia, che la I Commissione, al fine di pervenire ad un completo e meditato parere, potrà considerare come contributo di lavoro anche altre soluzioni, tra cui il testo enunciato dal deputato Fortuna.

Dopo la richiesta dei deputati Sulotto e Bressani di sentire anche la relazione del deputato Russo Spena, relatore della XIII Commissione, prima di procedere alla definizione del parere, la Commissione rinvia l'esame del disegno di legge ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,15.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 30 SETTEMBRE 1965, ORE 10. — *Presidenza del Presidente ZAPPA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Minasi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modificazione all'articolo 1, comma terzo, della legge 3 aprile 1926, n. 686, sulla competenza dell'autorità giudiziaria a disporre il pagamento delle indennità di espropriazione per causa di pubblica utilità » (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (2526).

Il Relatore Bosisio riferisce favorevolmente sul disegno di legge e suggerisce di modificare il limite di competenza del pretore, nella fattispecie previsto in lire 500 mila, adeguandolo al massimo della normale competenza per valore a questi riconosciuta.

Intervengono nella discussione i deputati Bisantis, Cacciatore, Breganze e Sforza soffermandosi soprattutto sul limite della competenza per valore.

La Commissione accoglie, infine, il suggerimento del deputato Breganze di attendere il trasferimento da parte del Senato del disegno di legge, colà attualmente in discussione che prevede la elevazione limite per

valore della normale competenza pretorile in modo da coordinare il particolare limite previsto nel disegno di legge in discussione a quelle che saranno le definizioni che il Parlamento prenderà in merito alla generale competenza per valore del pretore.

Il Presidente, quindi, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modificazioni al regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835, concernente l'istituzione e il funzionamento del tribunale per i minorenni » (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (2529).

Il Presidente, constatato che il Relatore Reggiani è impegnato in altra Commissione, rinvia ad altra seduta l'inizio della discussione.

DISEGNO DI LEGGE:

« Introduzione di registrato magnetici nel processo penale » (2465).

Il Relatore Fortuna illustra ampiamente il disegno di legge sottolineando l'importanza del provvedimento che tende a modernizzare ed a snellire la attuale procedura penale.

Ritiene che la introduzione dei registratori magnetici rappresenti un notevole passo in avanti anche per quanto concerne l'ammmodernamento di tutto il sistema procedurale penale ed invita la Commissione, pur rilevando che questo provvedimento ha un carattere sperimentale e che pertanto vi potrebbero essere delle difficoltà d'ordine pratico nella sua prima applicazione, di approvarlo integralmente.

Il deputato Breganze esprime la propria adesione al disegno di legge e chiede se vi siano dei motivi specifici — come, ad esempio di carattere economico — per escludere la introduzione del sistema di registrazione a nastro nei giudizi davanti ai giudici monocratici. Fa presente che, qualora l'uso della registrazione magnetica fosse previsto per i pretori, non ci si dovrà scordare di estendere questo sistema di comandanti di porto quando agiscono nella loro veste di giudici penali.

Il deputato Spagnoli esprime delle perplessità sul fatto che la registrazione su nastro magnetico è lasciata alla discrezionalità del presidente del collegio giudicante. Fa notare che la introduzione dei registratori non modifica in alcun senso la struttura del pro-

cedimento in sé ma è semplicemente un nuovo strumento utile alla più fedele e completa documentazione di quanto è detto in corso di dibattimento. Conseguentemente ritiene che il pubblico ministero e le parti abbiano il diritto di chiedere che determinate deposizioni o interventi siano registrati e che, in tal caso, la loro richiesta non possa essere condizionata dalla discrezionalità del presidente o della corte.

Il deputato Amatucci dichiara di essere favorevole al disegno di legge, però richiama la attenzione della Commissione su quella parte del disegno di legge dove è detto che la registrazione delle dichiarazioni mediante apparecchi magnetici, non elimina l'obbligo del cancelliere di redigere il verbale. Si domanda come ciò possa avvenire in pratica in quanto una letterale applicazione di questa norma, a suo giudizio, comporterebbe una continua interruzione della registrazione per consentire al presidente di dettare il verbale al cancelliere.

Il Presidente invita gli intervenuti nella discussione a considerare la necessità della approvazione del disegno di legge e, indipendentemente dalle opportune osservazioni mosse, a valutare attentamente la portata delle singole norme. Rinvia, quindi, il seguito della discussione alla seduta di domani mattina.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modificazioni agli articoli 24, 25, 26 e 27 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di assise, modificata dalla legge 5 maggio 1952, n. 405, e dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1441 » (2467).

Il Presidente, dati gli impegni del Relatore Valiante in altra Commissione, rinvia l'inizio della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,15.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 30 SETTEMBRE 1965, ORE 11,15. — *Presidenza del Presidente ZAPPA.*

DISEGNO DI LEGGE:

« Obbligo dei medici chirurghi di denunciare i casi di intossicazione da antiparassitari » (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla XIV Commissione*) (2525).

Il Relatore Pennacchini riferisce ampiamente sul disegno di legge per il parere alla

Commissione igiene e sanità, suggerendo di esprimere parere favorevole a condizione di elevare l'ammontare dell'ammenda prevista all'articolo 2.

Il deputato De Florio propone di segnalare alla Commissione di merito la opportunità di sostituire il termine di due giorni, entro cui il medico chirurgo ha l'obbligo di denunciare al medico provinciale i casi di intossicazione da antiparassitario, con la formula dell'« immediatamente ».

Il deputato Breganze propone di suggerire alla Commissione di merito di sostituire le parole di cui alla lettera a) dell'articolo 1: « prenome e cognome, domicilio », con le altre: « nome e cognome; residenza ».

All'articolo 2 la commissione accoglie la proposta del deputato Pennacchini di sostituire le parole: « È punito con l'ammenda da lire 3.000 a lire 9.000 », con le seguenti: « È punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000 », in quanto con questo aumento ha inteso richiamarsi alla disposizione contenuta nell'articolo 254, secondo comma, del testo unico delle leggi sanitarie.

Il Presidente, quindi, riepiloga i termini dell'esame e rimane, pertanto, stabilito che la Commissione esprime parere favorevole con le osservazioni di cui sopra.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,15.

INDUSTRIA (XII)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 30 SETTEMBRE 1965, ORE 16,10. — *Presidenza del Presidente GIOLITTI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio, Oliva.

PROPOSTA DI LEGGE:

LAMA ed altri: « Norme per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle sostanze minerali e dei prodotti di cava » (571).

Dopo un breve intervento esplicativo del Presidente Giolitti sulle ragioni che hanno determinato il ritardo nel procedimento di esame della proposta di legge n. 571, la Commissione delibera all'unanimità di richiedere, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 65 del Regolamento, una conveniente proroga del termine, già in precedenza fissato, per la presentazione all'Assemblea della relazione sul provvedimento in oggetto.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 16,20.

CONVOCAZIONI

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Venerdì 1° ottobre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari (1525) — Relatore: Cavallaro Francesco — (*Parere della I Commissione*).

Introduzione di registratori magnetici nel processo penale (2465) — Relatore: Fortuna.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e partecipazioni statali)

Venerdì 1° ottobre, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Esame del disegno di legge:

Approvazione delle finalità e delle linee direttive generali del programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-1969 (2457) — Relatori: Curti Aurelio e De Pascalis — (*Parere della I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e della XIV Commissione*).

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Venerdì 1° ottobre, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

Senatori SPIGAROLI ed altri: Interpretazione autentica degli articoli 3 e 5 della legge 14 novembre 1962, n. 1617, recante disposizioni sulle ore di insegnamento eccedenti l'orario di cattedra negli istituti di istruzione secondaria (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2268) — Relatore: Dall'Armellina — (*Parere della V Commissione*);

Senatori SPIGAROLI e BELLISARIO: Indennità di direzione ai professori incaricati della presidenza degli istituti secondari d'istruzione (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2414) — Relatore: Raccetti — (*Parere della V Commissione*).

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

Senatori BELLISARIO ed altri: Immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2219) — (*Parere della V Commissione*);

ROMANATO: Norme per la sistemazione del personale direttivo e docente di ruolo e non di ruolo (1883) — (*Parere della V Commissione*);

PICCIOTTO ed altri: Norme per la sistemazione, la formazione e il reclutamento del personale insegnante e non insegnante nelle scuole statali (*Urgenza*) (1712) — (*Parere della I e della V Commissione*);

BORCHI ed altri: Concorso speciale a cattedre nella scuola secondaria di primo grado (1137);

VALITUTTI ed altri: Immissione nei ruoli della scuola media degli insegnanti elementari di ruolo abilitati e conferimento di incarichi di insegnamento nella stessa scuola ai maestri elementari di ruolo laureati (1406);

LAURICELLA ed altri: Concorso speciale riservato agli insegnanti elementari di ruolo laureati per l'immissione nei ruoli della scuola media unica (1926);

— Relatore: Leone Raffaele.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

CRUCIANI: Concorso per titoli riservato agli abilitati in educazione fisica (290) — Relatore: De Zan.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici)

Venerdì 1° ottobre, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere portuali e per l'ammodernamento ed il rinnovamento del parco effossorio del

servizio escavazioni porti (*Approvato dal Senato*) (2553) — Relatore: Degan — (*Parere delle V e della X Commissione*).

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti)

Venerdì 1° ottobre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Provvidenze a favore delle costruzioni navali (2600) — Relatore: Sinesio — (*Parere della V. Commissione*).

Seguito della discussione delle proposte di legge:

DURAND DE LA PENNE: Rimpatrio, a spese dello Stato, delle salme dei cittadini italiani, appartenenti alla gente di mare, deceduti all'estero per infortuni o sinistri marittimi (453);

GONELLA GIUSEPPE ed altri: Rimpatrio delle salme degli appartenenti alla gente di mare deceduti all'estero per sinistri ed infortuni marittimi (703);

— Relatore: Canestrari — (*Parere della V Commissione*).

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Licenziato per la stampa alle ore 22,30.